

Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Ligure Orientale  
Porti di La Spezia e  
Marina di Carrara

# **REGOLAMENTO D'USO DEI BENI DEMANIALI NEI PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA**

## **Sommario**

### **Titolo I – Disposizioni preliminari**

Articolo 1 – Definizioni .....	4
Articolo 2 – Normativa applicabile .....	5
Articolo 3 – Ambito portuale .....	5
Articolo 4 – Decorrenza .....	5

### **Titolo II - Canoni**


Articolo 5 – Criteri per la determinazione dei canoni di concessione demaniale .....	6
Articolo 6 – Categorie di concessioni .....	6
Articolo 7 – Tariffe unitarie .....	8
Articolo 8 – Calcolo dei canoni e riduzioni .....	8
Articolo 9 – Limite massimo delle riduzioni .....	10
Articolo 10 – Aggiornamento annuale del canone .....	10
Articolo 11 – Misura minima del canone demaniale .....	10
Articolo 12 – Verifica degli investimenti .....	10
Articolo 13 – Manutenzione dei beni demaniali in concessione .....	10

### **Titolo III – Procedura di pagamento dei canoni concessori**

Articolo 14 – Comunicazione / richiesta del canone di concessione .....	11
Articolo 15 – Termini per il versamento del canone di concessione .....	11
Articolo 16 – Modalità di pagamento dei canoni demaniali .....	11
Articolo 17 – Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali .....	11
Articolo 18 – Cauzione .....	11
Articolo 19 – Copertura assicurativa per le pertinenze contro l'incendio, l'esplosione e danno da fulmine .....	12
Articolo 20 – Interessi di mora e procedure esecutive .....	13

### **Titolo IV – Procedure per il rilascio di concessione demaniale**

Articolo 21 – Presentazione di domanda per il rilascio di concessione demaniale marittima ...	13
Articolo 22 – Pubblicazione delle istanze di concessione .....	14
Articolo 23 – Rilascio delle concessioni .....	14
Articolo 24 – Immissione nel possesso del bene demaniale in concessione e restituzione al termine della concessione .....	15
Articolo 25 – Comparazione di istanze di concessione concorrenti .....	15
Articolo 26 – Dividente demaniale .....	16
Articolo 27 – Presentazione domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima .....	16
Articolo 28 – Presentazione di domanda per subingresso (art. 46 del C.d.N. e art. 30 Reg. Nav. Mar.) .....	17
Articolo 29 – Presentazione di domanda per variazione al contenuto della concessione (art. 24	



Reg. Nav. Mar.) .....	17
Articolo 30 – Presentazione di domanda per l’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis C.d.N.) .....	17
Articolo 31 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (art. 55 C.d.N.) .....	18
Articolo 32 – Commissione verifica piani di impresa .....	18

#### **Titolo V – Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime**

Articolo 33 – Occupazioni temporanee .....	18
Articolo 34 – Canone per occupazioni temporanee .....	18

#### **Titolo VI - Durata e cessazione della concessione**

Articolo 35 – Durata della concessione .....	19
Articolo 36 – Cessazione della concessione .....	19

#### **Titolo VII – Diforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione**

Articolo 37 – Indennizzi e procedure ingiuntive .....	19
---	----

#### **Titolo VIII – Disposizioni finali**

Articolo 38 – Rapporti con l’utenza e Responsabile del Procedimento .....	20
Articolo 39 – Deroghe al regolamento .....	20

## TITOLO I (Disposizioni preliminari)

### Art. 1 – Definizioni

**Beni del demanio marittimo:** i beni di cui all'art. 28 del Cod. Nav. ricadenti nelle circoscrizioni territoriali delle cessate Autorità di La Spezia e di Marina di Carrara confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

**Pertinenze demaniali:** i beni immobili di cui all'art. 29 Cod. Nav., di qualsiasi tipo, appartenenti allo Stato e ricadenti nelle circoscrizioni territoriali delle cessate Autorità di La Spezia e di Marina di Carrara confluite nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

**Beni demaniali:** i beni del demanio marittimo e le pertinenze demaniali;

**Acque interne e mare territoriale:** le acque del mare comprese tra la linea di costa ed il limite esterno del mare territoriale di cui all'art. 2 del C.d.N. ricadenti negli ambiti portuali di La Spezia e di Marina di Carrara;

**AdSP:** l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale;

**Concessione Demaniale:** la concessione rilasciata ai sensi dell'art. 36 del C.d.N. o dell'art. 18 della L. 84/94 e s.m.i.;

**C.d.N.:** il Codice della Navigazione;

**Reg. Nav. Mar.:** il Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima);

**Legge:** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.

**Area demaniale:** parte di uno dei beni di cui all'art. 28 del Codice della Navigazione o di mare territoriale;

**Area scoperta:** il bene demaniale del quale si utilizza la sola superficie;

**Area occupata con impianti di facile rimozione:** il bene demaniale occupato da impianti rimuovibili o totalmente smontabili senza la necessità di distruggerli anche se solo parzialmente;

**Area occupata con impianti di difficile rimozione:** il bene demaniale occupato da impianti per la rimozione dei quali si deve procedere alla loro distruzione anche se solo parzialmente.

Fatta salva la classificazione effettuata in base alle definizioni di cui sopra, in via esemplificativa si considerano di facile o difficile rimozione le opere eseguite secondo le seguenti tipologie costruttive:

Classe	Tipologia	Definizione
A	Costruzione eseguite con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata diffusa collegata con il terreno	Difficile rimozione
B	Costruzioni a sistema stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate con scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tamponamento, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale	Facile rimozione

D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti e manufatti totalmente interrati e/o immersi	Facile rimozione

**Opere portuali:** opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095;

**S.I.D.:** Sistema Informativo Demanio;

**Superficie Utile lorda:** la somma delle superfici di ogni piano dei manufatti (pertinenziali, di facile o di difficile rimozione) delimitate dal perimetro esterno, senza distinzione fra i diversi vani interni al manufatto.

### **Art. 2 – Normativa applicabile**

L'uso dei beni demaniali, salvo norme inderogabili del Codice della Navigazione e di leggi speciali, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, lett. e)<sup>1</sup> della L. 84/94 e, per quanto non previsto, dalla vigente legislazione in materia.

Per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della citata L. 84/94 il presente regolamento si applica nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del decreto interministeriale previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo.

### **Art. 3 – Ambito portuale**

L'ambito portuale dei porti rientranti nella circoscrizione dell'AdSP comprende le aree indicate nei Decreti del Ministro della Marina Mercantile in data 6 aprile 1994 con i quali sono state individuate le circoscrizioni territoriali delle cessate Autorità Portuali di La Spezia e di Marina di Carrara e le aree indicate nel Decreto Interdirettoriale n. 26130 del 20/10/2020.

Sono da ricomprendersi nell'ambito portuale tutte le opere e infrastrutture portuali vere e proprie (banchine, dighe, moli, etc.), gli specchi d'acqua, anche esterni alle difese foranee, ove si esercitano le operazioni e i servizi portuali.

### **Art. 4 – Decorrenza**

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la contestuale decadenza di tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate dalle cessate Autorità Portuali di La Spezia e di Marina di Carrara.

Il presente Regolamento ha decorrenza dall'anno 2022, salvo i casi previsti nella disposizione transitoria di cui all'art. 5.

<sup>1</sup>e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

Lo stesso è pubblicato, dopo l'approvazione, sul sito istituzionale dell'AdSP.

## **TITOLO II** **(Canoni)**

### **Art. 5 – Criteri per la determinazione dei canoni di concessione demaniale**

Alle concessioni demaniali marittime, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento con Licenza, Atto Formale o Accordo Sostitutivo, si applicano i canoni determinati in base ai criteri indicati negli articoli seguenti, in conformità all'art. 7 del D.L. 400/1993 e all'art. 13 della L. 84/94.

#### **Disposizione transitoria**

I criteri per la determinazione dei canoni e le relative misure unitarie stabilite nella tabella dei canoni demaniali, approvata con apposito decreto del Presidente, non si applicano:

1) alle concessioni in corso di validità, con l'eccezione delle concessioni rilasciate a Marina di Carrara nelle quali si faccia riferimento alle misure unitarie rideterminate anno per anno da parte del Presidente;


2) alle concessioni rilasciate nell'anno 2018 con decorrenza anteriore al primo Gennaio di tale anno.

Per gli atti formali che verranno rilasciati a seguito di atto di sottomissione i canoni determinati in base ai criteri di cui al presente regolamento ed alle misure unitarie stabilite nella tabella dei canoni demaniali approvata con Decreto del Presidente verranno applicati dal 01/01/2018

### **Art. 6 – Categorie di concessioni**

Le concessioni demaniali si dividono nelle seguenti categorie in base allo scopo per le quali sono rilasciate:

<b>SCOPO PORTUALE</b>	le concessioni utilizzate per attività direttamente connesse all'espletamento delle operazioni e servizi portuali ed al movimento delle navi: es. imprese portuali, servizi tecnico – nautici, servizi di interesse generale, serv. doganali, spedizionieri ecc. compreso edifici destinati alla manutenzione dei mezzi meccanici operanti in porto
<b>SCOPO CANTIERISTICO</b>	le concessioni utilizzate per attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di unità navali nelle aree a ciò destinate.
<b>SCOPO TURISTICO-RICREATIVO</b>	le concessioni, rilasciate in conformità ai Piani Regolatori Portuali, per l'esercizio di stabilimenti balneari nell'ambito dei quali è ammesso lo



	svolgimento delle attività di cui alle lettere da b) ad f) dell'art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993.
<b>SCOPO PESCA</b>	le concessioni rilasciate alle imprese di pesca e di beni demaniali destinati all'esercizio della pesca professionale.
<b>SCOPO STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO</b>	Le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite dal DPR 509/97.
<b>SCOPO COMMERCIALE</b>	le concessioni per lo svolgimento di attività finalizzate allo scambio di beni e servizi ad eccezione delle attività che rientrano nello scopo portuale.
<b>SCOPO INDUSTRIALE</b>	le concessioni per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni ad eccezione delle attività che rientrano nello scopo portuale e nello scopo cantieristico. Rientrano nelle concessioni rilasciate per scopo industriale le concessioni relative ai depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 C.d.N.
<b>SCOPO BENEFICENZA E FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE SENZA INTROITI O PROVENTI</b>	le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
<b>SCOPO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE</b>	le concessioni rilasciate per le infrastrutture ferroviarie
<b>SCOPO IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI</b>	la concessione rilasciata per impianto di trattamento rifiuti e relativi accessori
<b>SCOPO ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA</b>	la concessione rilasciata a favore di Associazioni d'Arma, composte da ex appartenenti alle diverse Forze Armate

Le concessioni per finalità turistico-ricreative possono essere rilasciate esclusivamente per quelle aree destinate espressamente dai Piani Regolatori Portuali o dal Piano Regolatore di Sistema Portuale a tali finalità. Per attività turistico ricreative si intendono quelle il cui uso è strettamente collegato all'utilizzo balneare e che risultano comunque escluse dagli ambiti portuali (stabilimenti balneari).

#### **Art. 7 – Tariffe unitarie**

Il presente regolamento uniforma le metodologie di calcolo di cui all'art. 8 per i due scali dell'AdSP. Ciò nonostante, permangono differenze nelle tariffe unitarie derivanti dalla necessità di non apportare stravolgimenti all'assetto pregresso.

Fatti salvi i canoni derivanti dalle licitazioni private previste dall'art. 37 del C.d.N. o di quelli derivanti da gara pubblica o dei canoni previsti in accordi sostitutivi o in atti formali, nell'ambito delle singole categorie di concessioni, a decorrere dall'anno 2018, per il calcolo dei canoni si applicano le tariffe unitarie per ciascuna tipologia di occupazione indicate nella tabella dei canoni demaniali marittimi approvata con Decreto del Presidente.

In ogni caso i canoni demaniali applicati non possono scendere al di sotto del minimo di legge, fatti salvi i casi di concessioni suppletive.

#### **Art. 8 – Calcolo dei canoni e riduzioni**

Per il calcolo dei canoni delle singole concessioni demaniali si applicano i seguenti criteri:

**1. Per lo scopo commerciale, nautica da diporto, cantieristica, pesca e acquacoltura professionale esercitata da cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori, usi pubblici e beneficenza, impianto trattamento rifiuti** il calcolo dei canoni si effettua moltiplicando le tariffe unitarie riportate nella tabella dei canoni demaniali marittimi approvata con Decreto del Presidente, aggiornate anno per anno, in base allo scopo per il quale la concessione viene rilasciata ed alla tipologia di occupazione con le relative superfici per ogni piano, in metri quadrati, risultanti dalla istanza di concessione e dalla relativa documentazione tecnica.

I canoni relativi alle pertinenze si applicano a tutti i locali di cui si compone la pertinenza stessa in base allo scopo per il quale la concessione viene rilasciata indifferentemente dall'effettivo utilizzo dei locali o dalla loro destinazione specifica quali locali accessori, magazzini, servizi, scale, vani ascensori ecc. Il Canone si applica anche alle terrazze anche se solo potenzialmente utilizzabili. Sono fatti salvi i casi di concessioni rilasciate per una molteplicità di scopi differenti.

**2. Per i fabbricati di facile/difficile rimozione e pertinenziali rientranti nello scopo portuale, industriale e pesca professionale esercitata da soggetti diversi da cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori** il calcolo del canone verrà effettuato considerando il sedime occupato e la volumetria eccedente +/- 2,70 mt.

**3. Ai canoni demaniali relativi alle concessioni (non alle occupazioni temporanee regolate da ordinanza) possono essere applicate le seguenti riduzioni:**

**a) Riduzione per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali:** la misura del canone di riferimento è ridotta del 50% nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività



commerciali. Per canone di riferimento si intende il canone applicabile alla categoria di concessione di cui al precedente art. 6.

**b) Riduzione per eventi dannosi di eccezionale gravità:** le misure dei canoni annui possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

**c) Riduzione per uso comune:** per le concessioni di aree scoperte, specchi acquei, opere di facile o di difficile rimozione per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento la misura del canone annuo può essere ridotta del 50% di quella prevista in via normale qualora vi sia almeno un ulteriore fruitore.

**d) Riduzioni per le pertinenze e terrazze (escluso lo scopo portuale, industriale, cantieristica e pesca):** ai locali interni alle pertinenze ed alle relative terrazze si applicano le seguenti riduzioni per scaglioni progressivi di Superficie Utile Lorda: fino a 200 metri quadrati: 0%; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati: 20 %; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati: 40 %; oltre 1.000 metri quadrati: 60%. Le riduzioni si applicano su ogni singola autonoma pertinenza. Non è possibile sommare le superfici di pertinenze diverse anche qualora queste siano oggetto di una stessa concessione o siano oggetto di diverse concessioni rilasciate allo stesso concessionario.

**Riduzioni per le strutture a terra di difficile/facile rimozione e terrazze realizzate dall'AdSP in località Calata Paita (scopo commerciale):** ai locali interni alle strutture a terra di difficile/facile rimozione ed alle terrazze realizzate dall'AdSP in località Calata Paita si applicano le seguenti riduzioni per scaglioni progressivi di Superficie Utile Lorda: fino a 200 metri quadrati: 0%; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati: 20 %; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati: 40 %; oltre 1.000 metri quadrati: 60%. Le riduzioni si applicano su ogni singola autonoma struttura di difficile/facile rimozione. Non è possibile sommare le superfici di strutture diverse anche qualora queste siano oggetto di una stessa concessione o siano oggetto di diverse concessioni rilasciate allo stesso concessionario.

**e) Riduzione per realizzazione di opere di grande infrastrutturazione e/o opere complesse di pubblico interesse di rilevante valore economico (con esclusione degli affidamenti di concessioni attraverso bandi di gara o project financing, qualora tale riduzione non sia prevista negli stessi):** qualora il concessionario proponga, con l'istanza di concessione, di realizzare opere di grande infrastrutturazione come definite dall'art. 5, comma 9, della L. 84/94 e/o opere complesse di pubblico interesse di rilevante valore economico il Comitato di Gestione può approvare l'applicazione di una riduzione del canone annuo in misura non superiore al 50% del canone normale.

La riduzione annua non potrà comunque essere superiore, in valore assoluto, al 5% dell'investimento realizzato dal concessionario. Le riduzioni avranno termine al momento del raggiungimento del 50% dell'investimento ritenuto ammissibile dall'AdSP ovvero alla scadenza naturale dell'atto di concessione.

Il beneficio potrà essere accordato a condizione che per la realizzazione delle opere di cui sopra non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/CE.

Qualora il concessionario proponga con l'istanza di concessione di realizzare impianti, manufatti ed opere di grande infrastrutturazione, durante il periodo di costruzione e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa verrà applicata alle aree scoperte o agli specchi acquei interessati dall'intervento la tariffa di € 1,73 a mq (base 2018 aggiornata annualmente).

**f) Riduzione per raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale, ai sensi dell'art. 47, comma 11 - quater del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/06/2017 n. 96.**

Gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione della riduzione verranno stabiliti con apposito atto dell'AdSP.

**g) Disposizioni comuni:**

1. L'effettiva applicazione delle riduzioni, qualora ammesse, deve essere richiesta espressamente dal concessionario che è tenuto a provare la sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione della riduzione stessa. Il diritto alla riduzione è determinato con atto del Segretario Generale o del dirigente preposto all'Ufficio territoriale di Marina di Carrara per le concessioni di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera c-bis, L. 84/1994. L'applicazione della riduzione di cui alla lettera d) non necessita di istanze.

2. Per i cavidotti/condotte interrate, condotte poggiate sul fondo del mare, i gavitelli, le boe, i pali di illuminazione ed accessori insistenti nelle aree/specchi acquei in concessione è prevista l'esenzione dal pagamento del canone in quanto funzionali all'esercizio della stessa concessione.

**Art. 9 – Limite massimo delle riduzioni**

La riduzione del canone annuo non può essere superiore al 50% del canone normale anche in presenza di più fattispecie che darebbero diritto a riduzioni, ad eccezione di quella di cui alla lettera d) del punto 3 del precedente articolo 8.

**Art. 10 – Aggiornamento annuale del canone**

Per la determinazione dei canoni verrà applicata alle tariffe unitarie (riferite all'anno 2018), riportate nella tabella dei canoni demaniali marittimi, approvata con Decreto del Presidente, la variazione annualmente determinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 04 del D.L. 05/10/1993 n. 400 convertito, con modificazioni, nella L. 04/12/1993 n. 494.

A partire dall'anno 2021 la predetta variazione annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si applicherà a tutte le concessioni demaniali in essere anche quando facciano riferimento ad altri indici, comprese quelle rilasciate in epoca anteriore all'emanazione del presente Regolamento.

**Art 11 – Misura minima del canone demaniale**

Il calcolo del canone relativo all'occupazione per frazioni di anno verrà conteggiato a giorni.

La misura minima annua del canone è fissata con apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale misura è frazionabile a giorni di effettiva utilizzazione della concessione.

Tale misura è aggiornata annualmente applicando la variazione annualmente determinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 04 del D.L. 05/10/1993 n. 400 convertito, con modificazioni, nella L. 04/12/1993 n. 494.

**Art. 12 - Verifica degli investimenti**

L'Ufficio Tecnico dell'AdSP provvederà alla verifica della congruità ed inerenza delle spese relative agli investimenti proposti dal concessionario per la realizzazione degli interventi che danno diritto a riduzioni di canone.

**Art. 13 – Manutenzione dei beni demaniali in concessione**

Il concessionario è obbligato ad effettuare la ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni demaniali in concessione al fine di mantenerli nello stato in cui gli sono stati consegnati o realizzati.

### **TITOLO III** **(procedura di pagamento dei canoni concessori)**

#### **Art. 14 - Comunicazione/riciesta del canone di concessione**

All'inizio di ogni anno, dopo la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento previsto dall'art. 04 del D.L. 400/93, l'AdSP provvede a formalizzare la richiesta di versamento del canone annuo relativo alle concessioni in essere.

Per le concessioni da rilasciare il canone è richiesto al termine dell'istruttoria favorevole e dell'acquisizione del parere o della deliberazione del Comitato di Gestione ove richiesti.

#### **Art. 15 -Termini per il versamento del canone di concessione**

Il canone di concessione deve essere versato nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento.

#### **Art. 16 - Modalità di pagamento dei canoni demaniali**

Tutti i canoni demaniali devono essere corrisposti utilizzando la piattaforma pagoPA.

#### **Art. 17 - Richieste di rateizzazione dei canoni demaniali**

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento del canone demaniale marittimo, potranno essere presentate, a fronte di richieste motivate, per un numero massimo di 3 rate, comunque scadenti entro l'annualità di riferimento del canone stesso, richieste di rateizzazione dei canoni demaniali.

L'eventuale rateizzazione sarà disposta con Decreto del Presidente, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato di Gestione, e soggetta all'applicazione di interessi stabiliti con provvedimento annuale dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 18 - Cauzione**

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. per l'esecuzione del C.d.N. il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato, salvo casi particolari, in base alla seguente tabella:

<b>Anni concessione</b>	<b>Importo cauzione</b>
da 1 anno e fino a 4 anni	2,20 volte il canone annuale
oltre 4 anni	2,50 volte il canone annuale

La cauzione può essere sostituita con apposita fidejussione bancaria o con polizza fideiussoria rilasciata da primario istituto bancario di gradimento dell'AdSP o compagnia assicurativa autorizzata dall'IVASS.

La fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria deve contenere le seguenti "Condizioni Particolari", esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti, in deroga alle

“Condizioni Generali”:

- a) la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della fidejussione o polizza purché l'Autorità di Sistema Portuale ne abbia avuto notizia durante la sua validità;
- b) la garanzia è vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale concedente fino a quando quest'ultima non restituirà il documento originale o emetterà apposita dichiarazione di svincolo;
- c) l'intendimento da parte dell'Azienda di Credito / Impresa di Assicurazioni, di non procedere al rinnovo della fidejussione/polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'Autorità di Sistema Portuale almeno 6 mesi prima per consentire la costituzione di altra idonea garanzia da parte del concessionario;
- d) il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Autorità di Sistema Portuale ai fini della validità della garanzia;
- e) l'Azienda di Credito / Impresa di Assicurazioni deve provvedere al pagamento dell'intera somma garantita entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell'AdSP;
- f) l'Azienda di Credito / Impresa di Assicurazioni rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile;
- g) qualsiasi controversia in merito alla fidejussione è sottoposta in via esclusiva ed inderogabile ex artt. 28 e 29 c.p.c. alla competenza del Foro di La Spezia.

La sottoscrizione della citata fidejussione/polizza assicurativa deve essere autenticata da Notaio che deve accertare la capacità del firmatario di impegnare l'istituto bancario o l'impresa assicurativa oppure, in alternativa, può essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la propria capacità di impegnare l'istituto bancario o l'impresa assicurativa, con allegata la copia di un documento identificativo del sottoscrittore.

Sia la fidejussione bancaria che la polizza fideiussoria non sono soggette ad imposta di registro ai sensi dell'articolo 5 della “Tabella” allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131.

Il concessionario è obbligato a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza fideiussoria stipulata o qualora non venga rinnovata alla scadenza ed a pena di decadenza dalla concessione, alla contestuale costituzione della cauzione in numerario, per l'ammontare stabilito, fino al termine della concessione, utilizzando la piattaforma PagoPa.

In caso di escussione della fideiussione od incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, il concessionario è tenuto a ricostituire la cauzione nella misura adeguata entro 30 giorni; in caso contrario, potrà essere avviata la procedura di decadenza dalla concessione.

A seguito della cessazione di efficacia della concessione demaniale marittima e della positiva verifica dell'assolvimento delle obbligazioni previste dalla concessione a carico del concessionario cessato, la cauzione è restituita o la garanzia è svincolata.

Non si procede alla richiesta della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria o deposito cauzionale per le concessioni rilasciate a Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici/locali.

**Art. 19 - Copertura assicurativa per le pertinenze contro l'incendio, l'esplosione e danno da fulmine.**

Il concessionario è obbligato ad assicurare le pertinenze demaniali contro i danni causati da incendio, da esplosione e da fulmine per il valore di ricostruzione a nuovo delle pertinenze complete dei

relativi impianti, oltre che delle spese necessarie alla demolizione e alla conduzione a discarica dei materiali che risultassero a seguito dell'evento.

La polizza è stipulata a beneficio dell'Autorità di Sistema Portuale fino a dichiarazione di svincolo da parte della stessa e deve prevedere che non siano opponibili all'AdSP le eccezioni relative al rapporto tra concessionario e compagnia assicurativa.

La mancata copertura assicurativa potrà determinare la decadenza dalla concessione demaniale.

In caso di distruzione totale o parziale della pertinenza o di suo danneggiamento a seguito di incendio, esplosione o fulmine il concessionario può procedere alla tempestiva ricostruzione o alla riparazione della pertinenza, previa presentazione di apposito progetto e della sua approvazione da parte dell'AdSP.

Al termine della ricostruzione o della riparazione l'AdSP autorizza l'istituto assicuratore a liquidare i danni direttamente a favore del concessionario.

#### **Art. 20 - Interessi di mora e procedure esecutive**

Qualora il concessionario non provveda a versare il canone entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento, l'Ufficio Amministrativo provvede a sollecitare il versamento, evidenziando che sulla somma dovuta per il periodo intercorrente tra il termine di cui sopra e la data di effettivo pagamento verrà applicato l'interesse di mora stabilito annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data del sollecito, segnalato dall'Ufficio Amministrativo, l'Ufficio Demanio invierà apposita comunicazione scritta, assegnando all'inadempiente un termine non superiore a 30 giorni per presentare memorie scritte e documenti.

Valutati gli elementi rappresentati, l'Ufficio Demanio potrà incamerare la cauzione o chiedere al Settore Affari Legali e Contenzioso l'avvio della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, salvo il caso di giustificata motivazione da sottoporre all'esame del Comitato di Gestione.

Qualora nell'anno la somma dovuta per interessi di mora non superi i trenta euro non si procede alla relativa riscossione.

A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, il Settore Affari Legali e Contenzioso attiva le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato.

### **TITOLO IV (Procedure per rilascio di concessione demaniale)**

#### **Art. 21 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima**

La domanda di concessione deve essere presentata corredata dalla documentazione indicata nell'art. 6 del Reg. Nav. Mar.

Per la compilazione della domanda il richiedente è tenuto ad utilizzare l'applicativo Do.Ri., ad eccezione delle aree non censite nel SID e/o casi particolari.

Per le concessioni sotto indicate, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, occorre allegare:

- 1) la documentazione indicata all'art. 45 del C.d.N., qualora l'istanza riguardi i depositi o gli stabilimenti di cui all'art. 52 del Cod. Nav.;
- 2) la documentazione prevista dall'art. 18 della L. 84/94, qualora l'istanza riguardi la concessione di aree e banchine per le imprese di cui all'art. 16, comma 3, della medesima

legge per l'espletamento delle operazioni portuali;

3) la documentazione prevista dal DPR 509/97 qualora l'istanza riguardi la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, come definite nelle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. citato.

4) le imprese di cui all'art. 18 della L. 84/94, oltre a garantire un'ordinata gestione degli investimenti, dovranno redigere un piano di gestione della concessione finalizzato ad esplicitare i criteri operativi per la gestione in trasparenza del bene demaniale, così da permetterne la valutazione di conformità rispetto alle finalità perseguite dall'AdSP.

L'istanza che riguarda la realizzazione di eventuali impianti o opere deve contenere il progetto definitivo, come definito dall'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, degli impianti o delle opere che si intendono realizzare.

È facoltà dell'AdSP di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La richiesta sarà sottoposta ad esame e valutazione in compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del piano regolatore portuale.

Al fine di consentire all'AdSP l'acquisizione della documentazione antimafia, il richiedente la concessione deve trasmettere le autocertificazioni ed i dati richiesti dall'Amministrazione prima del rilascio della concessione, nonché durante il rapporto concessorio, con cadenza annuale.

Qualora si ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, preceduto comunque dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.

### **Art. 22 - Pubblicazione delle istanze di concessione**

Ferma restando la facoltà dell'AdSP di procedere all'assentimento di concessioni demaniali mediante gara pubblica, per le istanze che abbiano una durata non superiore a quattro anni si procede alla loro pubblicazione mediante avviso, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N., all'albo pretorio del Comune nel cui territorio sono ubicati i beni demaniali richiesti in concessione e sul sito dell'AdSP.

Per le richieste che abbiano una durata superiore a quattro anni e fino a quindici anni si procede alla pubblicazione dell'avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per le richieste che abbiano una durata superiore quindici anni e per quelle ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i. si procede alla pubblicazione dell'avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale.

Il periodo di pubblicazione, durante il quale è possibile presentare osservazioni e istanze concorrenti è di 25 giorni per le concessioni da rilasciare per licenza, di 30 giorni per le concessioni da rilasciare per atto formale fino a 15 anni e di 60 giorni per le concessioni di durata superiore a 15 anni.

Le spese di pubblicazione per le domande di concessione sono a carico del richiedente.

Non si procede alla pubblicazione dell'avviso relativo alle istanze di concessione da rilasciarsi per licenza riguardanti i beni demaniali necessari all'espletamento dei servizi tecnico nautici e dei servizi di interesse generale nonché per le concessioni da rilasciare a favore di enti pubblici per finalità di pubblico interesse.

### **Art. 23 – Rilascio delle concessioni**

Il rilascio della concessione può avvenire solo dopo il versamento della prima rata annuale di

canone, ferma l'ottemperanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Il concessionario è tenuto al pieno rispetto della politica ambientale adottata dall'AdSP e di presenti e futuri protocolli di intesa, in materia di legalità, sottoscritti dall'Ente.

#### **Art. 24 – Immissione nel possesso del bene demaniale in concessione e restituzione al termine della concessione**

Dopo il rilascio del titolo concessorio, l'Ufficio Demanio immette il concessionario nel possesso del bene concesso con redazione di apposito processo verbale, controfirmato dallo stesso concessionario, dal quale deve risultare lo stato dei beni demaniali concessi e l'individuazione dei limiti geografici della concessione.

Al termine della concessione l'Ufficio Demanio riprende in possesso il bene demaniale, inclusi gli eventuali impianti di difficile rimozione dei quali non è stata ordinata la demolizione, redigendo apposito specifico processo verbale nel quale si dovrà dare atto delle eventuali obbligazioni non assolte dal concessionario cessato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa in pristino stato, l'AdSP provvederà d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero dalle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del C.d.N.

Per tutto il periodo decorrente dalla data di cessazione della concessione e fino al completamento delle operazioni di sgombero effettuate dall'AdSP in danno al concessionario cessato verrà applicato l'indennizzo per abusiva occupazione pari a tre volte il canone di concessione.

A seguito della cessazione di efficacia della concessione demaniale marittima e dell'assolvimento delle obbligazioni previste dalla concessione, la cauzione di cui all'art. 18 verrà svincolata.

#### **Art. 25 - Comparazione di istanze di concessione concorrenti**

In caso di più domande di concessione si applica l'art. 37 del C.d.N. o l'art. 18 della L. 84/94 e s.m.i.

Le concessioni ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i. sono affidate con procedura di selezione ad evidenza pubblica avviata d'ufficio o su istanza di parte, previa pubblicazione di avviso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

In caso di istanza di parte il periodo di pubblicazione durante il quale è possibile presentare osservazioni e istanze concorrenti è fissato all'art. 22 del presente regolamento.

In caso di procedura di selezione avviata d'ufficio con bando di gara il termine di ricezione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Per la comparazione delle domande, sia in caso di procedimento avviato d'ufficio che su istanza di parte, devono essere preventivamente fissati e resi noti i criteri con le relative ponderazioni quali pesi e punteggi degli elementi tecnici ed economici che valorizzino in particolare i piani di investimento e i tempi di realizzazione degli stessi, gli obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni.

Oltre che alle previsioni di cui all'art. 18, comma 6, i criteri di cui occorre tener conto sono, almeno, i seguenti:

- 1) grado di coerenza con le indicazioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore;

- 2) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- 3) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato;
- 4) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;
- 5) piano occupazionale che tiene conto anche della manodopera diretta, indiretta e utilizzo manodopera temporanea;
- 6) capacità di assicurare un'adeguata continuità operativa del porto;
- 7) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività.

Per le concessioni di maggior durata, dovranno essere indicate le modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi del piano di impresa al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico della concessione, nonché dovranno essere indicate le modalità di adeguamento dei piani di impresa ai precedenti criteri numerati da 1) a 7).

I parametri anzidetti verranno considerati anche per le iniziative di maggior rilevanza di cui all'art. 18, comma 4, della L. 84/94 e s.m.i. ai fini della stipula di accordi sostitutivi della concessione demaniale.

Dei parametri sopraindicati, per quanto compatibili, si potrà tener conto, a discrezione dell'Amministrazione, nelle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del C.d.N.

Negli atti di concessione saranno individuati espressamente e resi pubblici penali, sanzioni, cause di decadenza o revoca della concessione, con predeterminazione dei relativi criteri, modalità e termini, nonché i connessi controlli.

#### **Art. 26 - Dividente demaniale**

Nel caso vengano accertate incoerenze della dividende demaniale riportata nel S.I.D. rispetto ai verbali di delimitazione ex art. 32 del C.d.N. o ad altre concrete risultanze, l'Autorità di Sistema Portuale ne darà comunicazione al Centro Operativo Nazionale (C.O.N.), presso la relativa Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini delle verifiche tecniche necessarie all'esatta individuazione della linea di confine demaniale, nonché, per conoscenza, alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

#### **Art. 27 - Presentazione domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima**

Il concessionario che intenda richiedere il rinnovo della concessione demaniale marittima deve presentare, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della stessa, domanda in bollo mediante l'apposito modello D2 tramite l'applicativo Do.Ri. del S.I.D, ove possibile.

L'istanza di rinnovo si basa sulla circostanza che la situazione relativa alla nuova concessione non subisca mutamenti rispetto alla precedente.

Rimane in facoltà dell'Autorità valutare le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

È ammessa la facoltà dell'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora l'Autorità ritenga di non accogliere la domanda di rinnovo, la decisione negativa sarà comunicata con provvedimento motivato del Presidente.



Nel caso in cui l'Ente intenda accogliere la domanda di rinnovo procederà alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 22.

**Art. 28 – Presentazione di domanda per subingresso (Art. 46 del C.d.N.e art. 30  
Reg. Nav. Mar.)**

Il concessionario che intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione all'Autorità concedente mediante l'apposito modello di domanda D4 in bollo utilizzando l'applicativo Do.Ri. del S.I.D., ove possibile.

È ammessa la facoltà dell'Autorità di richiedere ulteriore documentazione, qualora occorra per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'avviso relativo alla domanda di subingresso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito dell'AdSP, al fine di consentire a chiunque vi sia interessato la presentazione di osservazioni.

Il periodo di pubblicazione, durante il quale è possibile presentare osservazioni è di 20 giorni.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, sentito il Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione al subingresso.

**Art. 29 – Presentazione di domanda per variazione al contenuto della concessione  
(Art. 24 Reg. Nav. Mar.)**

Il concessionario che intenda apportare variazioni nell'estensione nella zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta al fine dell'ottenimento di atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria.

Il soggetto concessionario munito di titolo concessorio deve presentare modello domanda D3 in bollo, tramite l'applicativo Do.Ri. del S.I.D., corredata da n. 4 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata.

Laddove non ancora prodotto il modello domanda D1 tramite l'applicativo Do.Ri. del S.I.D., il richiedente, ove possibile, dovrà preventivamente regolarizzare l'inserimento della concessione nel S.I.D.

L'AdSP può richiedere ulteriore documentazione qualora occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora le modifiche non comportino alterazione sostanziale al complesso della concessione, intendendosi per tale qualsiasi variazione volumetrica, e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, si procederà al rilascio di apposita autorizzazione.

Qualora l'istanza riguardi la modifica nell'estensione della zona concessa (in aumento), il cambio di scopo della concessione o nuove attività da svolgere, diverse da quelle inizialmente previste nella concessione si procede alla preventiva pubblicazione ai sensi dell'art. 22 e si rilascia apposito atto suppletivo.

**Art. 30 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività  
oggetto della concessione (Art. 45 bis C.d.N.)**

Qualora il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondarie, deve richiedere l'autorizzazione dell'AdSP mediante l'apposito modello D6 in bollo.

L'AdSP può richiedere ulteriore documentazione, qualora occorrente, per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

Qualora non sussistano motivi ostativi, previa acquisizione del parere del Comitato di Gestione, si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Il concessionario non può affidare a terzi le attività oggetto della concessione per un periodo superiore a quello autorizzato, pena la decadenza dalla concessione.

### **Art. 31 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Art. 55 C.d.N.)**

L'interessato che intenda realizzare nuove opere entro la zona di rispetto indicata nell'art. 55 del Cod. Nav. deve preventivamente richiedere l'autorizzazione all'AdSP mediante la presentazione della domanda Mod. D7 in bollo corredata n. 2 copie della relazione tecnico illustrativa, a firma di tecnico abilitato, relativa all'intervento da realizzare comprensiva della planimetria catastale con indicazione della dividente demaniale e della distanza delle opere dalla stessa. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del Comitato di Gestione.

### **Art. 32 – Commissione verifica piani di impresa**

Alla effettuazione degli accertamenti con cadenza annuale, al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui all'art. 18, comma 6, lettera a), della L. 84/94 provvede una commissione permanente interna appositamente istituita.

Il risultato dei lavori della Commissione sarà trasmesso al Presidente per le opportune valutazioni.

## **TITOLO V (occupazioni temporanee di aree demaniali marittime)**

### **Art. 33 – Occupazioni temporanee**

Per le occupazioni temporanee di durata massima di 30 giorni ciascuna si provvede mediante ordinanza senza formalità istruttoria.

L'istanza deve contenere:

- 1) le generalità del richiedente;
- 2) indicazione precisa dell'area richiesta e della sua superficie in metri quadri;
- 3) l'uso che il richiedente intende fare dell'area demaniale richiesta;
- 4) indicazione di eventuali strutture da posizionare in sito;
- 5) durata dell'occupazione.

Alla domanda, da presentarsi almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, deve essere allegata planimetria dell'area interessata in scala adeguata.

### **Art. 34 – Canone per occupazioni temporanee**

Le tariffe verranno fissate con apposito Decreto del Presidente.

## **TITOLO VI** **(durata e cessazione della concessione)**

### **Art. 35 - Durata della concessione**

Le concessioni possono essere rilasciate per la durata richiesta che deve comunque essere congruente con gli investimenti proposti.

Le concessioni di beni demaniali rilasciate ai soggetti alle quali sono stati affidati servizi di interesse generale hanno medesima durata della concessione del relativo servizio.

Le concessioni di beni demaniali rilasciate alle imprese portuali ai sensi dell'art. 18 L. 84/94 hanno medesima durata dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 della stessa legge.

### **Art. 36 - Cessazione della concessione**

La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire, oltre che per lo spirare del termine previsto, per:

- rinuncia espressa del concessionario;
- decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del C.d.N.;
- revoca disposta dall'AdSP ai sensi dell'art. 42 del C.d.N.;
- revoca disposta dall'AdSP, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L. 84/1994 per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione.

Nei casi suddetti la cessazione della concessione non dà diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 42, commi 3, 4 e 5, del C.d.N.

## **TITOLO VII** **(difforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione)**

### **Art. 37 – Indennizzi e procedure ingiuntive**

Qualora l'AdSP accerti l'abusiva occupazione di beni demaniali marittimi, ingiunge all'occupante, con apposito atto, di sgomberare i beni entro un termine indicato corrispondente al tempo tecnico necessario allo sgombero.

Qualora l'AdSP accerti l'utilizzazione difforme dal titolo concessorio o l'effettuazione di lavori o costruzioni in mancanza delle relative autorizzazioni provvede ad ingiungere al concessionario l'eliminazione delle difformità entro un termine indicato corrispondente al tempo tecnico necessario all'eliminazione delle difformità.

Nei casi suddetti l'Ufficio Demanio applicherà gli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/93:

- canone maggiorato del 200% per abusiva occupazione;
- canone maggiorato del 100% per utilizzo difforme dal titolo concessorio ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

## **TITOLO VIII** **(disposizioni finali)**

### **Art. 38 – Rapporti con l’utenza e Responsabile del Procedimento**

Il responsabile del procedimento, ai sensi di legge, per gli atti relativi alla gestione del demanio marittimo, è il Dirigente dell’Ufficio Demanio, salvo deleghe specifiche.

### **Art. 39 – Derghe al regolamento**

Il Presidente, previo decreto, acquisito il parere del Comitato di Gestione, può derogare a singole disposizioni del presente Regolamento.